

COMUNE DI MILANO  
S. COMMERCIO, SUAP E

PG 6078/2012

Del 04/01/2012

DIRETTORE DI SETTORE

(S) DIRETTORE DI SETTORE

04/01/2012

Milano



## ATTI DEL COMUNE

COMUNE DI MILANO  
S. COMMERCIO, SUAP E

PG 6078/2012

Del 04/01/2012

DIRETTORE DI SETTORE

E51: DET. DIR. 1/2012

Protocollo

D. C. Attività Produttive e Marketing Territoriale  
Settore Commercio, SUAP e Attività Produttive  
Servizio Esercizi di vendita e contenzioso

Milano, - 4 GEN. 2012

**Oggetto:**

**Deroga all'obbligo di chiusura per le giornate del 6 e 8 gennaio 2012 degli esercizi di vendita al dettaglio ubicati nel territorio del Comune di Milano e conferma degli orari previsti dalle vigenti ordinanze sindacali PG 874706/2003, PG 410368/2005 e PG 976505/2010 .**

IL DIRETTORE DI SETTORE

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito con modificazioni nella Legge n. 214 del 23 dicembre 2011, con cui è stata modificata la lettera d-bis (introdotta dall'art. 35, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111) dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito con modificazioni nella Legge 4 agosto 2006, n. 248) da cui risulta il seguente testo:

*1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: (omissis)*

*d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio; (omissis)»;*

Visto inoltre l'art. 35, comma 7, del citato decreto-legge n. 98/2011 il quale dispone che «*le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012*»;

Visto il Titolo V della Costituzione, così come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, dove si dispone che la normativa commerciale è di competenza esclusiva delle Regioni;

Visto che tale statuizione è stata più volte ribadita dalla Corte Costituzionale, la quale ha sostenuto (con riferimento alla Regione Lombardia) che "a seguito della modifica del titolo V della parte II della Costituzione, la materia "commercio" rientra nella competenza esclusiva residuale delle regioni ai sensi del 4° comma art 117 Cost.; pertanto, il decreto legislativo 114/98 si applica solo alle regioni che non abbiano emanato una propria legislazione nella suddetta materia, mentre la Regione Lombardia ha già provveduto a disciplinare in maniera autonoma la materia stessa;

Visto che tale orientamento è stato più volte ribadito dall'alta Corte con sentenze successive ribadendo che la disciplina degli orari degli esercizi commerciali rientra nella materia "commercio" e quindi di competenza regionale, mentre la normativa statale "si applica soltanto alle Regioni che non abbiano emanato una propria legislazione nella suddetta materia;

**ATTI DEL COMUNE**

**D. C. Attività Produttive e Marketing Territoriale**  
**Settore Commercio, SUAP e Attività Produttive**  
**Servizio Esercizi di vendita e contenzioso**

Visto anche l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000 dove si dispone che le competenze in materia di orari degli esercizi commerciali sono del Sindaco e che le stesse devono essere esercitate "nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione";

Considerato che la Regione Lombardia ha previsto una specifica disciplina in materia di orari delle attività di vendita in sede fissa dettagliatamente disciplinate all'art. 103 della Legge Regionale n. 6/2010 e che, pertanto, la stessa deve essere osservata nella determinazione degli orari medesimi;

Rilevato comunque che alla data odierna la Regione Lombardia non ha adeguato la normativa regionale alle disposizioni introdotte dal Decreto Legge n. 98/2011 e dal Decreto Legge n. 201/2011;

Valutato quindi che si rende necessario, in attesa che la Regione Lombardia si pronunci in merito, fissare il calendario delle deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva almeno per le giornate del 6 (Epifania) e 8 (domenica) del mese di gennaio, anche in considerazione del fatto che il 5 gennaio 2012 inizieranno i saldi in Lombardia;

Considerato inoltre che il Comune di Milano si doterà di un nuovo Piano regolatore degli orari della città, Piano volto a conciliare i diversi tempi e bisogni dei cittadini e dei commercianti, attraverso il confronto con le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e le organizzazioni sindacali e avendo tra gli obiettivi principali da raggiungere anche quello di contemperare le legittime aspettative degli operatori commerciali con la tutela dei diritti dei residenti nonché di sicurezza sia dei cittadini che degli operatori;

Considerato che attualmente gli orari di tutte le attività commerciali, artigianali e di somministrazione sono disciplinati con specifiche ordinanze sindacali;

Richiamati i contenuti e le intese intervenuti con le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e le organizzazioni sindacali al tavolo tecnico del 25 novembre 2011, con specifico riferimento alla calendarizzazione per le attività commerciali riferite alle giornate del 6 e 8 gennaio 2012

**DETERMINA**

1. di autorizzare l'apertura di tutti gli esercizi di vendita in sede fissa (vicinato, media e grande superficie di vendita), per le giornate di **venerdì 6 e domenica 8 su tutto il territorio comunale**;
2. di rinviare, sulla base degli emanandi indirizzi della Giunta Comunale, con successivo specifico provvedimento amministrativo, eventuali ulteriori deroghe all'obbligo della chiusura festiva e/o domenicale, anche in relazione alla evoluzione normativa della competente Regione Lombardia sulla materia;
3. di confermare gli orari previsti dalle vigenti ordinanze sindacali PG 874706/2003, PG 410368/2005 e PG 976505/2010.

**IL DIRETTORE DI SETTORE**

dott. Roberto Munarin

**Pratica trattata da**

dott. Mario Bonzi ☎ 60184

**IL DIRETTORE CENTRALE**

dott. Alessandro Pollio Salimbeni